

Accordo del 28 febbraio 1969

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore
concernente i trasporti aerei regolari fra i rispettivi territori e oltre

Modifica dell'Accordo¹

Conclusa mediante scambio di note del 13 febbraio/10 ottobre 1997

Entrata in vigore il 10 ottobre 1997

Traduzione²

Art. 8

1. Ciascuna Parte concede all'impresa designata dell'altra Parte possibilità eguali ed eque di mettersi in libera concorrenza nella messa a disposizione di servizi aerei internazionali retti dal presente Accordo.

2. Ciascuna Parte accorda all'impresa designata dell'altra Parte il diritto di determinare il numero dei voli e la capacità di trasporto di servizi aerei internazionali che suddetta impresa offre sulla base di considerazioni economiche e di mercato. In virtù di questo diritto, nessuna Parte può limitare unilateralmente il volume del traffico, il numero dei voli o la regolarità dei servizi o il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell'altra, eccetto che per ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni identiche e conformi all'articolo 15 della Convenzione³.

3. Nessuna Parte esige dall'impresa designata dell'altra Parte che le sottoponga per approvazione orari di volo o piani operativi, salvo qualora si tratti di provvedimenti necessari, prendendo in considerazione il principio della non discriminazione, per far applicare le condizioni unitarie previste nel numero 2 del presente articolo. Se una Parte richiede documentazione a scopo di procurarsi informazioni deve contenere il più possibile il dispendio amministrativo legato alle esigenze documentarie, alle procedure relative agli intermediari di trasporti aerei e alle imprese designate dell'altra Parte.

Art. 9

Ogni impresa designata può eseguire, su ogni singolo segmento o sui segmenti delle linee specificate nell'Allegato del presente Accordo, trasporti aerei internazionali senza limitazione in rapporto al cambiamento, in ogni punto della rotta, del tipo di aeromobile utilizzato o del numero di volo, a condizione tuttavia che, nell'andata, il volo via un tale punto continui quello cominciato nel territorio della Parte che ha designato l'impresa e che, nel ritorno, il volo verso il territorio di quest'ultima continui quello cominciato fuori di un tale punto.

¹ RS 0.748.127.196.89; RU 1971 1633

² Dal testo originale inglese.

³ RS 0.748.0

Art. 10

1. Ciascuna Parte conviene che qualsiasi impresa designata fissa, per i trasporti aerei, tariffe in base a considerazioni commerciali di politica del mercato. Gli interventi delle Parti si limitano a:

- a. impedire tariffe o pratiche insensate, discriminanti/discriminanti insensate; e
- b. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi o sovvenzioni statali, diretti o indiretti.

2. Ciascuna Parte può esigere che le tariffe riscosse da imprese designate di entrambe le Parti a partire o a destinazione del suo territorio vengano notificate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche. Questo può essere richiesto non più di due giorni prima della data prevista della loro entrata in vigore. In casi speciali può avvenire entro un termine più breve di quello previsto normalmente. Le tariffe possono essere applicate in ogni momento dopo essere state notificate o sottoposte, sempre che non vengano rifiutate da entrambe le Parti entro quattordici giorni.

3. Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l'introduzione o il mantenimento di una tariffa proposta o riscossa dall'impresa di ciascuna Parte per i trasporti aerei internazionali tra i loro territori. Se una Parte crede che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel numero (1) del presente articolo, può esigere negoziati e notificare all'altra le ragioni del suo disaccordo entro quattordici giorni dalla ricezione della domanda. Simili negoziati si svolgono al più tardi quattordici giorni dopo la ricezione della domanda. Se non si giunge a un'intesa, la tariffa viene applicata o rimane in vigore.

4. A prescindere dai numeri 1-3 del presente articolo, ciascuna Parte autorizza:

- a. ogni impresa di una Parte ad allineare le sue tariffe a una tariffa più bassa o più concorrenziale, proposta o riscossa da ogni altra impresa per i trasporti aerei internazionali tra i territori delle Parti; e
- b. ogni impresa di una Parte ad allineare le sue tariffe a una tariffa più bassa o più concorrenziale, proposta o riscossa da ogni altra impresa per i trasporti aerei internazionali tra il territorio dell'altra Parte e un Paese terzo. Il termine «allineare», com'è utilizzato qua, significa il diritto di applicare una stessa tariffa per una durata limitata, attuando misure rapide, sempre che siano necessarie a prescindere da condizioni differenti riguardo a rotte, esigenze per un volo di ritorno, corrispondenze, genere di servizio o tipo di aeroplano.

Art. 10^{bis} Sicurezza dell'aviazione

1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell'aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aereo-

mobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963⁴, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all'Aia il 16 dicembre 1970⁵, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971⁶ e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell'aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.

3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell'aviazione stabilite dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell'aviazione.

4. Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell'aviazione al momento dell'entrata, dell'uscita o durante il soggiorno sul territorio dell'altra Parte, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettivamente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l'ispezione dei passeggeri, dell'equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l'imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell'altra di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia.

5. In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottano tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa minaccia di incidente.

2775

4 RS 0.748.710.1

5 RS 0.748.710.2

6 RS 0.748.710.3

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.